



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 12.11.2020

OGGETTO: Regolamento in materia di videosorveglianza. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno *dodici* del mese di *novembre* alle ore *19,00* nella sala consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con **avviso di cui al prot. n. 9457 del 06.11.2020**, notificato a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta a porte chiuse di prima convocazione in ottemperanza alle prescrizioni governative in tema di contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Risultano presenti i componenti il Consiglio come di seguito precisato:

N.P.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GIUSEPPE GUIDA - Sindaco	X	
2	CALCAGNO Anna Maria	X	
3	CASTORIO Lelio	X	
4	D'AGOSTINNO Maria Grazia	X	
5	FERRARA Amanda	X	
6	PISCITELLI Giuseppe	X	
7	RIVETTI Antonio	X	
8	RIVETTI Michele	X	
9	VERDICCHIO Luigi	X	
10	CRISCI Vincenzo	X	
11	IPPOLITO Gaetana	X	
12	VIGLIOTTI Mattia	X	
13	CANGIANO Domenico	X	
	TOTALE	13	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 967-comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale dott.ssa Emanuela Crisci.

Il Presidente Sig. Antonio Rivetti, assunta la Presidenza, accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza, passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ed introduce la proposta di deliberazione in oggetto.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch'essi sotto riportati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato:

- che questo Comune ha provveduto ad installare un impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;
- che il Parlamento europeo in data 27 aprile 2016 approvava il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti Ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Ritenuto di dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza comunale conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

Vistol' allegato testo di Regolamento in materia di videosorveglianza;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dai competenti Responsabili del Settore III – Unificato Ing. Francesco Perretta e del Settore IV – Polizia Locale Ten. Luigi Carella, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

affinché il Consiglio Comunale deliberi:

1. **Di prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto;
2. **Di approvare** il Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza sul Territorio Comunale, che consta di n. 27 articoli che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare mandato** al Responsabile del IV Settore, Luigi Carella, dell'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal Regolamento;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arienzo (CE);
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento a seguito di successiva e separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4) del T.U.O.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Arienzo, li 08.11.2020

Il Presidente
Antonio Rivetti



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento in materia di videosorveglianza. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.

Arienzo, li 09.11.2020

Il Responsabile del Settore III - Unificato

Ing. Francesco Perretta

Il Responsabile del Settore IV – Polizia Locale

Ten Luigi Carella

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

NON NECESSARIO



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Il Presidente, su richiesta del Sindaco GUIDA GIUSEPPE, invita quest'ultimo ad illustrare la proposta in oggetto e dichiara aperta la discussione in prosieguo.

Il Sindaco illustra la proposta.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dichiara aperta la votazione.

Si procede alla votazione ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Ritenuto** necessario provvedere alla approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Regolamento in materia di videosorveglianza. Approvazione.”**;
- **Acquisiti** sul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dai competenti Responsabile del Settore III – Unificato Ing. Francesco Perretta e del Settore IV – Polizia Locale Ten. Luigi Carella, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI: N.13

VOTANTI: N. 13

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: N.13

VOTI CONTRARI: nessuno

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Regolamento in materia di videosorveglianza. Approvazione.”** e l'allegato testo del Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza che riveste il presente atto;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI: N. 13

VOTANTI: N. 13

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: N.13



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

VOTI CONTRARI: nessuno

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Antonio Rivetti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Crisci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall'art. 2 comma 5 del D.L. 30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000.

Arienzo, li 24.11.2020

IL MESSO COMUNALE

Alessandro Zimbardi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^o comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data _____;
- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arienzo, li 24.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Crisci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2020.

Arienzo, li 24/11/2020

IL MESSO COMUNALE

Alessandro Zimbardi



COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

Nomina del "Responsabile del trattamento" per la disciplina della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana

IL SINDACO

Visto che questa amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del/...../..... si è data un "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana" (di seguito denominato "regolamento");

Considerato che l'articolo 2 comma unico lettera e) del regolamento individua nel Comandante del Corpo Polizia Municipale la figura del "responsabile per il trattamento dei dati" prevista dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;

Ritenuto necessario per una più precisa e puntuale organizzazione individuare il dipendente che svolga le funzioni del "Responsabile del trattamento" dei dati per la disciplina della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana;

Richiamati in particolare l'articolo 4, n. (8) e l'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che in particolare dispongono:

Art. 4 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

8) <<responsabile del trattamento>>: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Art. 28 (Responsabile del trattamento)

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

NOMINA

- 1) Il sig....., dipendente di questa amministrazione,
"Responsabile del trattamento" dei dati personali per la disciplina della videosorveglianza ai fini

della sicurezza urbana

2) Di disporre che detta funzione verrà esercitata con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679:

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano imparate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione

di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

3) il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo.

4) Della nomina sarà data notizia sul sito istituzionale dell'ente, dove dovrà essere disposta apposita sezione con i dati di contatto e una succinta scheda sulle attribuzioni e funzioni a tutela della cittadinanza.

Arienzo, __/__/__/

**Il Sindaco del Comune di
Arienzo**

.....



COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

Conferimento incarico trattamento dati personali per sistema videosorveglianza ai sensi degli articoli 28 e seguenti del Regolamento UE 2016/679

Visti:

- la delibera di consiglio comunale n. del/...../..... di approvazione del "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana" (di seguito denominato "regolamento");

Considerato che l'articolo 2 comma unico lettera e) del regolamento individua nel Comandante del Corpo Polizia Municipale la figura del **"responsabile per il trattamento dei dati"** prevista dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;

Visto il Decreto del Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati per l'ente, n. prot. gen. N del/...../..... che individua nel sottoscritto il dirigente il responsabile del trattamento dei dati;

Visti:

- l'articolo 4 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 che recita: "Ai fini del presente regolamento s'intende per: 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";
- l'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 che recita: "1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche".
- l'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 che recita: "Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- l'articolo 4 dell'atto autonomo ("Privilegi di accesso ai dati del sistema") che recita: "Sulla base di quanto esposto e considerata la necessità di visualizzare ed acquisire tempestivamente le immagini degli eventi si è ritenuto di suddividere il personale della Polizia Municipale e/o personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema nelle seguenti categorie di responsabilità:

- a. personale idoneo alla visualizzazione degli eventi ed allo scaricamento delle immagini: fanno parte di questa categoria tutti gli ufficiali, il personale assegnato alla centrale radio operativa (di seguito indicato **CATEGORIA A**);
- b. personale idoneo alla sola visualizzazione degli eventi: fa parte di questa categoria il restante personale della polizia municipale (di seguito indicato **CATEGORIA B**);
- c. personale idoneo che accede ai sistemi e ai dati del sistema per esigenze tecniche manutentive e/o di configurazione dei sistemi: fa parte di questa categoria il responsabile dei servizi informativi e suoi incaricati appositamente nominati (di seguito indicato **CATEGORIA C**)".

Conferisce ai sigg. grado

S.O., reparto di appartenenza

In qualità di

Le funzioni di "persone autorizzate al del trattamento dati" relativamente alla sopra-estesa **CATEGORIA**, comprensiva delle sole mansioni specifiche di seguito indicate, descritte nella successiva tabella:

1. **Visualizzazione in remoto (in diretta a distanza):**

- a. Osservare le telecamere nel ciclo continuo automatico di brandeggi
- b. Manovrare le telecamere in manuale (dome): destra/sinistra, alto/basso, zoom in/out, focus

2. **Visualizzazione in play back (immagini registrate in automatico sul server del dispositivo);**

3. **Scarico dati con salvataggio in percorso libero o mutabile:**

- c. Videoriprese (download)
- d. Fotografie (Snapshot)

4. **Copia dati (immagini):**

- e. DVD
- f. CD
- g. HARD DISK esterni
- h. USB
- i. Altri apparati compatibili

5. **Interventi sulla configurazione:**

- j. Orientamento/posizionamento inquadrature (preset);
- k. Ciclo dei preset;
- l. Durata tour
- m. Contrasto colori
- n. Luminosità;
- o. Nome inquadrature

Con l'avvertenza che dovrà seguire le seguenti direttive:

- Il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e corretto secondo la vigente normativa e nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta emanati dal garante per la privacy;
- I dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per la finalità istituzionali individuate nell'atto autonomo e della vigente legislazione in materia;
- I dati devono essere costantemente verificati ed aggiornati, anche al fine di controllarne la pertinenza e non eccedenza con le finalità del trattamento, nonché la loro completezza;

- Devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal titolare e del responsabile per il trattamento dati;
- In ogni operazione di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
 1. Divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare (Sindaco) ovvero del Responsabile del trattamento dati;
 2. L'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari lavorativi;
 3. La fase di raccolta del consenso ove prevista dovrà essere preceduta dalla informativa ed il consenso al trattamento degli interessati rilasciato in forma scritta ove previsto;
- In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
- Non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza l'esplicita autorizzazione del responsabile del trattamento dati;
- Rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
- Informare il responsabile in caso di incidente di sicurezza che coinvolga dati sensibili e non;
- Raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- Eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- Qualsiasi altra informazione può essere fornita direttamente dal Titolare/Responsabile;
- non è autorizzata la diffusione di immagini personali se non quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso, o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia e non dovrà in ogni caso recare pregiudizio alla dignità della persona, in ogni caso dovrà esservi il preventivo assenso del responsabile del trattamento dei dati;
- I documenti non più utilizzati devono essere distrutti con strumenti dedicati che ne impediscono la ricostruzione e la rilettura.

Il contenuto del presente documento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione per accettazione dall'incaricato.

ARIENZO,/...../.....

**Il Titolare del
trattamento**

IL COMUNE DI ARIENZO

**Per conoscenza ed
accettazione**

**La persona autorizzata al
trattamento dei dati**

.....



COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. in data
...../...../.....

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI			
1	Oggetto	15	Informazioni rese al momento della raccolta
2	Definizioni	16	Diritti dell'interessato
3	Finalità	17	Sicurezza dei dati
4	Diretta visualizzazione delle immagini	18	Cessazione del trattamento dei dati
5	Trattamento dei dati personali	19	Limiti alla utilizzazione di dati personali
CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO		20	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
		21	Comunicazione
6	Notificazione	CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	
7	Responsabile		
8	Funzioni del responsabile	22	Tutela
9	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	23	Modifiche regolamentari
10	Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza	CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
11	Accesso ai sistemi e parola chiave		
CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		24	Tutela dei dati personali
12	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	25	Pubblicità del regolamento
13	Modalità da adottare per i dati video-ripresi	26	Rinvio dinamico
14	Obbligo degli operatori	27	Entrata in vigore

LEMMI (C) 11/11/2020
ANDREOTTI (C) 11/11/2020
BENTON (C) 11/11/2020
REGOLV (C) 11/11/2020

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Arienzo

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **"D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101"** recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Arienzo- Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché eventualmente a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali delle forze dell'ordine sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.
6. La presenza di sistemi di rilevazione fissi e/o mobili delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia municipale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Arienzo....., in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e dei Carabinieri.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - rilevare le infrazioni al codice della strada;
 - (monitorare la circolazione sulle strade) al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
 - tutelare la sicurezza urbana;
 - promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
6. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
7. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) per controllare l'abbandono di rifiuti, le discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole", per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

- f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Arienzo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. La funzione di titolare del trattamento viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale responsabile del servizio, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Arienzo presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;

- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato per iscritto, dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 10 – Nomina degli autorizzati al trattamento e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere posizionate a:

sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare

riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 13 – Modalità da adottare per i dati video-riprese

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune di, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La **diffusione di immagini personali** è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Municipale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Arienzo, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di - Area videosorvegliata" secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 19 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 21 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Arienzo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e sempre ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 26 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del/...../..... con atto n.;

è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:

- ☐ mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- ☐ nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dal/...../..... al/...../.....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....



**Il Responsabile della
pubblicazione**

.....

